

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-48 del 09/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 39_ID5153 appartenente all'agglomerato AFC0004_Larciano-Castello in Comune di Bagno di Romagna
Proposta	n. PDET-AMB-2017-68 del 09/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno nove GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 39_ID5153 appartenente all'agglomerato AFC0004_Larciano-Castello in Comune di Bagno di Romagna.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"*;
- "Piano di Tutela delle Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 *"Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/07/2016, acquisita al Prot. Unione 29188 e da Arpae al PGFC/2016/10892, da HERA S.p.A. nella persona di Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 39_ID5153 appartenente all'agglomerato AFC0004_Larciano-Castello in Comune di Bagno di Romagna, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 17/08/2016 Prot. Unione 32383, acquisita da Arpae al PGFC/2016/12231, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 07/09/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 34895 e al PGFC/2016/13293;

Dato atto che in merito all'impatto acustico il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna con Nota Prot. Com.le 14609 del 07/12/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/18141 del 14/12/2016, ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata a Hera s.p.a , di cui all'oggetto e pervenuta al Comune in data 20/07/2016 al n. 8651 di protocollo, si comunica che si prende atto dell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi DPR 227/2011 del 26/01/2016 a firma del Dott. Mario Colonnese attestante che l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico ai sensi art. 4 del D.P.R. 227/2011 e art. 10 comma 4 L.R. 15/2001 e art. 1 del DGR n. 673/2004”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali- Rapporto istruttorio acquisito in data 03/10/2016;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 24 del 23/01/2013 prot.n. 8386/13 *“Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura appartenente all'agglomerato AFC0004_Larciano Castello _39 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”*;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi, con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per lo **Scarico n. 39_ID5153 appartenente all'agglomerato AFC0004_Larciano-Castello in Comune di Bagno di Romagna**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad ATERSIR ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 24 del 23/01/2013 prot.n. 8386/13 “*Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura appartenente all'agglomerato AFC0004_Larciano Castello _39 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni*” si è provveduto ad autorizzare lo scarico di acque reflue urbane n. 39_ID5153 in comune di Bagno di Romagna.

In data 20/07/2016 PGFC/2016/10892 è stata acquisita istanza di rinnovo dello scarico in oggetto, presentata da HERA SpA.

Il GSII in istanza dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente agli scarichi di acque reflue;

Lo scarico in oggetto afferisce all'agglomerato AFC0004_Larciano - Castello, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE di cui alla DGR 201/2016; considerato che la vigente autorizzazione fa riferimento alla classe di consistenza C<50, si confermano i limiti di emissione previsti per la classe C<50 AE di cui alla D.G.R. n. 1053/03.

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA alla Unione dei Comuni Valle del Savio ed acquisita in data 20/07/2016 PGFC/2016/10892 (pratica sinadoc 2016/22200).

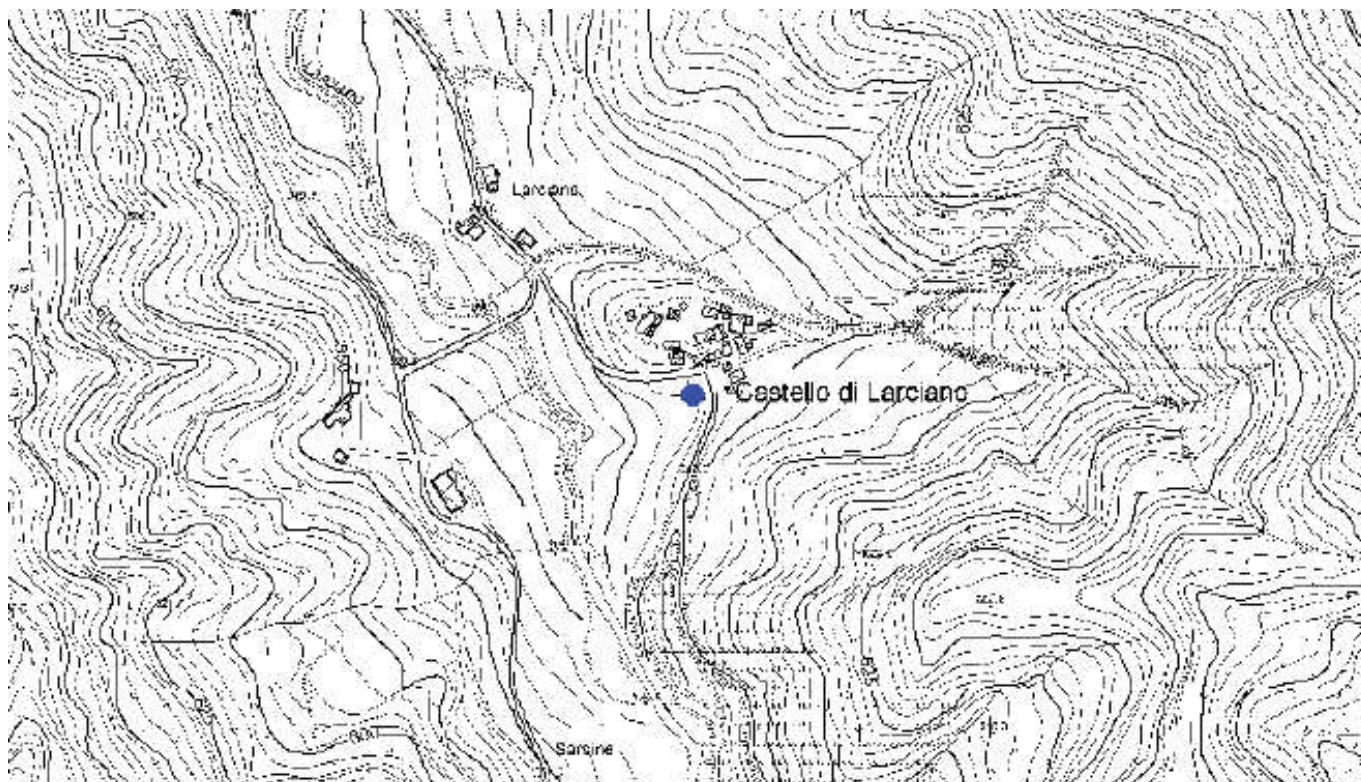
Scheda tecnica

Identificativo del GSII	ID5153
da:	Rete mista (unitaria)
Trattamento:	Fossa Imhoff dal volume complessivo di lt 7.700 così suddiviso: • 2.200 lt per la fase di sedimentazione • 5.500 lt per la fase di digestione
Località:	Loc. Castello di Larciano - Bagno di Romagna
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	739453 - 4858176
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	739454 - 4858176
Agglomerato:	AFC0004_Larciano-Castello

Consistenza Agglomerato:	C<50 AE
Potenzialità impianto	55 AE
Utenza trattata	15 AE di cui 12 residenti e 3 fluttuanti
Corpo idrico ricettore:	Dispersione su letto drenante (lung. 18 mt x larg. 3 mt x h 2 mt)
Bacino idrico:	Savio

C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Lo scarico autorizzato ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, è di seguito evidenziato:



D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 per la classe di consistenza C<50;
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpaе allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati (imhoff e subirrigazione). Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
4. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
5. La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I

documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;

6. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in subirrigazione dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
7. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
10. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.